

COMUNE DI BICINICCO
Provincia di Udine

tel. 0432.990026
tel. 0432.990005
fax 0432.990768
comune.bicinicco@certgov.fvg.it

C.F. e P.IVA 00468950308
Via Palmanova 12 33050 Bicinicco

Prot. 2551
Registro Ordinanze n° 13

Bicinicco, lì 1° maggio 2016

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente relativa a chiusura temporanea della strada comunale Via G. Venerio.

IL SINDACO

PREMESSO che sulla strada comunale Via G. Venerio, nella frazione di Flettis, nella mattinata del 01.05.2016 a seguito di un incidente stradale è stato constatato lo sversamento di gasolio;

CHE tale condizione della carreggiata è foriera di pericoli che possano causare incidenti e pertanto pregiudizievole per la pubblica incolumità;

DATO ATTO della necessità di preservare la pubblica incolumità e quindi di interdire temporaneamente la circolazione stradale sull'intera tratta fino a avvenuta sistemazione della carreggiata;

RAVVISATA:

- l'impossibilità di procedere ai lavori di rimessa in pristino della carreggiata immediatamente a causa delle condizioni meteorologiche;

- l'impossibilità di garantire il transito in condizioni di sicurezza;

RITENUTO necessario, per motivi di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità delle persone, impedire il traffico veicolare sul tratto di strada interessato dai lavori di rimessa in pristino della carreggiata;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

il divieto di transito per tutti i veicoli esclusi i frontisti sulla strada comunale Via G. Venerio nella frazione di Felettis, lungo tutta la sua estensione dall'incrocio con la Strada provinciale n. 94 all'incrocio con Via Codroipo;

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia ed entro 120 giorni sempre dalla data della sua pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza si intende revocata al termine dei lavori.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati del rispetto della presente ordinanza.

IL SINDACO

Avv. Giovanni Battista BOSSI

